

**RELAZIONE FINALE ATTIVITA' DI STAGE
COMUNE DI FASANO
SEGRETERIA GENERALE**

TUTOR: NICOLA D'AMICO

STAGISTI: ANTONIO CHIANTERA, NICOLA DEFONTE

Nel periodo compreso tra il 19/03/2007 e l' 11/10/2007, abbiamo svolto uno stage formativo e di orientamento, presso l'Ufficio Segreteria e Deliberazioni organizzato dal Comune di Fasano a seguito di apposito bando per l'ammissione allo stage.

In seguito alla pianificazione prospettata dal progetto formativo, lo stage è stato articolato secondo le necessità delle complesse attività dell'ufficio in stretta collaborazione con il personale interno e con la costante guida del tutor stesso.

Alla fine dello stage abbiamo scelto di relazionare su una particolare attività svolta dall'ufficio, nel rispetto della normativa nazionale vigente e da quanto disciplinato nell'apposito regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.in relazione all'accesso ai consiglieri comunali, nonché quello più generale in attuazione della legge 241/90, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 15 maggio 1992.

“IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI”

Il diritto di accesso è stato sancito quale principio generale dell'ordinamento giuridico ad opera della L. 241/1990, la quale detta, al riguardo, disposizioni che vanno applicate indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi.

L'art. 22 della legge 241/1990, completamente riscritto dalla L. 11-2-2005, n.15, nella versione precedente, si limitava ad enunciare le finalità perseguite dalla normativa sull'accesso, identificate nell'assicurare la trasparenza e nel garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa.

Nell'attuale formulazione l'art. 22 specifica che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di interesse pubblico, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione. Il legislatore nel rivedere l'art. 22 della legge 241/1990, ha indicato l'istituto del diritto di accesso come ulteriore strumento diretto ad agevolare la partecipazione all'attività dei pubblici poteri.

La trasparenza, criterio fondamentale a cui deve essere ispirata l'attività amministrativa, consiste sostanzialmente nell'attribuzione del potere di esercitare un controllo democratico sull'operato dei soggetti pubblici al fine di verificarne la conformità agli interessi sociali ed ai precetti costituzionali.

L'altro obiettivo perseguito dalla normativa in esame è costituito dalla assicurazione della imparzialità .

Il nuovo art.22, definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi e individua come

interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione tutelata giuridicamente e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, il D.P.R. 184/2006, definisce l'ambito d'applicazione di tale diritto, precisando che esso può essere esercitato nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e quelli di diritto privato in maniera limitata alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione tutelata giuridicamente e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Ai sensi dell'art.25, della legge 241/1990, il diritto di accesso va esercitata attraverso una richiesta motivata, rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, dall'interessato, al fine di esaminarlo ovvero di estrarne copia.

Non è ammissibile, al contrario, la richiesta che miri, non già ad ottenere copia o visione del documento, ma a costringere la P.A. ad un facere, ossia predisporre nuovi documenti recanti, attraverso un'attività di elaborazione, determinati dati o informazioni.

L'art. 5 del D.P.R. 184/2006 disciplina il cd. Accesso informale. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato per via informale tramite richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Devono essere indicati, da parte del richiedente, gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che consentano di individuarlo, di specificare e, ove occorra, di comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della

pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, o con altra modalità idonea.

Quando non sia possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale, o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sull'accessibilità del documento, o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.

Tale procedimento di accesso deve concludersi in trenta giorni, che decorrono dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata nelle ipotesi di cui sopra.

Se la richiesta risulta irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In questo caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Risultano responsabili del procedimento di accesso il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Anche i consiglieri comunali rientrano nella categoria dei soggetti eventualmente interessati a prendere visione dei documenti amministrativi. Si è discusso circa il fatto che le richieste di accesso esercitate da costoro debbano o meno incontrare limitazioni di sorta.

L'articolo 43 del Testo unico degli enti locali (D. LGS n.267/2000), recita al comma 2: «I consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici (...) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge».

A sostegno di questa tesi si è espresso anche il Consiglio di Stato, sezione V, in una recente sentenza del 22 febbraio 2007, n. 929, stabilendo che il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. I giudici di palazzo Spada, richiamando analogo giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale" (Cons. St. Sez. V, 9 dicembre 2004, n.7900; 2 settembre 2005 n. 4471), hanno accolto il ricorso di un consigliere comunale che aveva chiesto l'accesso, ai sensi dell'art. 25 e ss. della legge n. 241 del 1990, a documenti in possesso di un Comune.

Nelle motivazioni in diritto è stato affermato che una norma regolamentare di carattere meramente organizzatorio non può impedire l'esercizio del diritto sancito dall'art. 42, comma 3, del D.LGS. 18 agosto 2000 n. 267.

Richiamando, inoltre, un precedente indirizzo (Cons. St. n. 4471/05), il Collegio ha concluso che "sul consigliere comunale non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed conoscerle" malgrado l'esercizio del diritto di accesso sia diretto ad atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. "Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro", per di più, senza alcuna investitura democratica, delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica".

Per il Consiglio di Stato, infine, "l'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge,

in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.”

ANTONIO CHIANTERA
NICOLA DEFONTE